

16 MARZO 2012

**ACCORDO FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNI PRECEDENTI 2001/2010
E FRUIZIONE FERIE ANNI 2011/2013**

**DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA
ED AMMINISTRATIVA**


Le parti concordano quanto segue:

1. le ferie pregresse a tutto il 2010 che risultano non usufruite dovranno essere recuperate inderogabilmente e tassativamente entro il 31.12.2013 fino al loro esaurimento, dopo di che gli eventuali residui risulteranno non fruibili fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
2. fino all'esaurimento delle ferie di cui al punto 1) non potranno essere concessi recuperi orari;
3. non si intendono recuperi ore i riposi compensativi dovuti a servizio attivo su cinque giorni la settimana o di turni festivi infrasettimanali;
4. a valere dall'anno 2011, le ferie seguiranno la procedura di cui al D.Lgs.vo 66/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs.vo n. 213 del 19.07.2004 art. 1, comma 1, lett. d), fermo restando che se al termine del periodo utile per la fruizione risulteranno residui gli stessi non saranno fruibili fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
5. all'atto della richiesta di ferie il Dirigente dovrà indicare l'anno di riferimento;
6. la modulistica da utilizzare e l'informativa su quanto indicato ai punti precedenti, sarà a cura della SOC "Gestione Risorse Umane".

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, 07.03.2012

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. di COMMISSARIO



Le OO.SS.:

Si.Na.Fo. Milser Dav

A.U.P.I. Luigi

S.Na.B.I. Carulle

UIL Sanità Ulyse

CIDA SI.DIR.S.S. hij

